



ORD N° 651-21
CMA N° 802-21
RB N° 5073-21

IL GIUDICE DI PACE

Letto il ricorso che precede e gli atti di causa ed esaminate le richieste delle parti;

preliminarmente si rileva che il ricorso è in primo luogo incentrato, tra i numerosi motivi di censura, sulla asserita mancata traduzione in lingua madre della ricorrente, di cittadinanza montenegrina, ovvero in una lingua dalla stessa conosciuta, anche in considerazione del fatto che il decreto di espulsione sia stato tradotto nella sola lingua inglese in lingua inglese, presumibilmente quale lingua veicolare. Orbene, l'art. 13 co. 7 del Dlgs n.286/98 dispone che del provvedimento di espulsione e della relativa notifica sia data conoscenza al cittadino straniero in una lingua a lui conosciuta ovvero, laddove non sia possibile, in inglese, francese o spagnolo; mentre l'art. 3 del Regolamento del T.U., ancor più compiutamente, dispone che tale traduzione debba essere effettuata in una delle tre lingue sopra indicate *"secondo la preferenza indicata dall'interessato"*.

Nel caso specifico, va evidenziato che non può essere ritenuta plausibile la asserita indisponibilità di un interprete in lingua madre della ricorrente. La stessa, di nazionalità Montenegrina, ha certamente conoscenza della lingua serba o montenegrina, ma anche albanese, quale una delle lingue parlate in Montenegro. Non corrisponde alla realtà quanto affermato nel provvedimento di notifica della Questura di Bari che, in ossequio a quanto disposto dal Prefetto, in ordine alla traduzione dei documenti per la notifica alla Jovanovic, giustifica la traduzione in inglese con la impossibilità di reperire alcun interprete in lingua madre *"disponibile nella immediatezza, malgrado le ricerche effettuate nell'ambito della comunità della cittadina straniera"*, atteso che per conoscenza ed esperienza di quest'Ufficio, tali atti vengono ordinariamente tradotti in lingua albanese, dati i numerosi cittadini albanesi presenti in terra di Bari, costituendo un idioma comune nell'ambito dei flussi di ingresso dall'Albania e che vi è la possibilità, non soltanto di reperire interpreti di tale lingua, da ritenersi non rara, ma anche di ricorrere ad atti già predisposti, in considerazione del fatto che

l'espulsione in oggetto rientra tra le ipotesi di espulsione standard e il decreto non richiedeva la traduzione personalizzata. Cass. sez. I civ. n. 3343 del 5 febbraio 2019).

Non risulta, altresì, provato in alcun modo che, come prescritto dalla norma e disposto dal Prefetto, il Questore abbia raccolto la preferenza della straniera circa l'utilizzo della lingua veicolare inglese.

Quanto alla eccezione sollevata dal rappresentante della Questura, circa la conoscenza della lingua italiana della Jovanovic che risulta essere entrata dalla frontiera italiana di Trieste nel 2016, la stessa non potrà essere accolta. Se da una parte sussiste una presunzione semplice che la ricorrente, presente sul territorio italiano da tanto tempo, abbia imparato l'uso della lingua italiana parlata; nel contempo non può ritenersi provato che la stessa sappia anche leggere l'italiano ed in particolare un linguaggio tecnico di non facile comprensione anche per i cittadini italiani.

Tutto ciò premesso, ritenuto assorbente quanto sin qui esposto, il ricorso va accolto.

Le spese di giudizio si intendono compensate tra le parti.

P.Q.M.

Accoglie la domanda proposta con ricorso depositato in data 18 giugno 2021 da
....., nata a Pancevo (Montenegro) il 28 ottobre 1983 avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Bari in data 28 maggio 2021 e, per l'effetto, annulla il predetto decreto ed ogni atto collegato.

Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Ammette la ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato e liquida le spese processuali come da separato decreto.

Si comunichi.

Bari, 16 ottobre 2021

il Giudice di Pace
(avv. *Giuseppina Di Nubila*)

Depositato in cancelleria
Bari, 19 OCT 2021
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott. Elio DE GIROLAMO)